

AUDIZIONE CISL

**presso le Commissioni VII (Cultura, Scienza e Istruzione)
e XI (Lavoro Pubblico e Privato) della Camera dei Deputati
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge abbinata C. 1271 Ghirra, C.
1349 Amato, C. 1549 Manzi, C. 2716 Iacono e C. 2771, approvata in un testo
unificato dal Senato, recanti istituzione del profilo professionale dell'assistente
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità.**

Roma, 28 Aprile 2026

Si ringrazia per l'opportunità di intervenire in un ambito di assoluta rilevanza costituzionale, incidendo sull'effettività del diritto all'istruzione, sull'inclusione scolastica e sulla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale.

Si tratta di un obiettivo che riteniamo pienamente condivisibile perché oggi il diritto all'inclusione di bambine e bambini con disabilità risulta ancora troppo spesso condizionato dal territorio di residenza, dalla modalità di gestione dei servizi e dalla stabilità del personale.

La proposta di legge in esame affronta una criticità strutturale del nostro sistema: la mancata definizione chiara e uniforme della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione.

Da questo punto di vista il testo rappresenta un traguardo significativo e la CISL apprezza le motivazioni della proposta di legge in esame C. 2771, approvata in testo unificato dal Senato e cioè la necessità di porre rimedio al proliferare di norme e regolamenti che disciplinano l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione mediante **l'istituzione del profilo professionale della figura dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione.**

La definizione della figura, il tentativo di uniformare i requisiti e il riferimento a un inquadramento contrattuale più chiaro vanno nella direzione giusta e rispondono a una esigenza reale, emersa con forza nei territori.

Tuttavia, l'esperienza applicativa degli ultimi anni ci dice che il punto decisivo non è solo la definizione normativa, ma la capacità di garantire omogeneità e qualità nell'attuazione e su questo si richiamano i seguenti elementi.

1. Primo elemento: la forte disomogeneità territoriale.

Oggi i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione sono organizzati in modo molto diverso tra regioni ed enti locali, con effetti rilevanti sia sulla qualità dell'inclusione sia sulle condizioni di lavoro degli operatori.

In questo quadro assume particolare rilievo quanto previsto dalla legge di bilancio 2026 che, ai commi da 706 a 711 dell'articolo 1, interviene sul rafforzamento dei livelli essenziali delle prestazioni.

Si tratta di un passaggio fondamentale perché introduce con maggiore chiarezza il principio dell'uniformità dei diritti su tutto il territorio nazionale.

Proprio per questo, **appare necessario un esplicito raccordo tra la definizione dei LEP e l'attuazione della presente riforma**, al fine di evitare che le disuguaglianze territoriali oggi esistenti si riproducano anche nel nuovo assetto

2. Secondo elemento: la professionalità.

La proposta valorizza correttamente l'esperienza maturata, ma presenta una **pluralità di requisiti di accesso che rischia di generare livelli di competenza non omogenei**.

È necessario accompagnare la riforma con standard formativi nazionali chiari, per garantire qualità e coerenza degli interventi educativi.

Appare indispensabile chiarire il ruolo e definire i compiti dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione: **figura professionale che svolge la sua attività principalmente nel campo socio-educativo affiancando, nel rispetto della specificità del ruolo, l'azione del docente di sostegno che mantiene, insieme ai docenti della classe, la titolarità esclusiva sull'azione didattica**. Si configura come risposta alla necessità di garantire un supporto qualificato e mirato, nel rispetto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità; a tal fine andrebbe prevista l'introduzione di aree di specializzazione per rispondere all'esigenza di garantire un'efficace personalizzazione degli interventi.

In questo ambito si rileva come, opportunamente, la proposta C. 1549 Manzi rafforzi il profilo professionale riconducendolo alla figura dell'educatore professionale e definendo in modo più strutturato funzioni, requisiti e ruolo nel PEI e la proposta C. 1271 Ghirra insista sull'integrazione socio-educativa, valorizzando il raccordo tra scuola, enti locali e servizi e riconoscendo in modo più esplicito la dimensione educativa della figura.

3. Terzo elemento: il modello organizzativo.

L'organizzazione dell'inclusione scolastica si avvale già (oltre ai docenti di classe) di due figure chiave: il docente di sostegno, responsabile della dimensione didattica e dell'inclusione nel gruppo classe e l'assistente per l'autonomia e la comunicazione, che interviene sul piano dell'autonomia personale, relazionale e comunicativa.

Si tratta di funzioni distinte ma complementari. Tuttavia, nella pratica, questo equilibrio è spesso fragile, in modo particolare per la frammentazione gestionale e la mancanza di un modello organizzativo realmente integrato.

Pertanto, la definizione del profilo professionale e delle funzioni ad esso attribuite è fondamentale per stabilire i rapporti interni e regolare i diversi apporti educativi evitando il rischio di vanificare il progetto educativo.

Appare necessario, a tal fine, emanare appositi provvedimenti (decreti, regolamenti, linee guida, ecc.) per sostenere le istituzioni scolastiche nel governare tale complessità e consentire l'effettiva integrazione del lavoro

4. Quarto elemento: la stabilizzazione.

Le misure previste rappresentano un segnale importante. In un settore come questo la stabilità del personale non è solo una questione occupazionale, ma una condizione essenziale per l'efficacia dei percorsi di inclusione. Il modello organizzativo è ancora fortemente basato su appalti.

Questo modello, così come oggi strutturato, tende a produrre frammentazione, discontinuità e, in molti casi, una compressione delle tutele lavorative.

E sappiamo bene che discontinuità lavorativa significa anche discontinuità educativa.

La previsione del riferimento al contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni locali costituisce un elemento positivo in quanto favorisce maggiore uniformità di trattamento, contrasta fenomeni di dumping contrattuale, rafforza le tutele dei lavoratori.

Inoltre, per questo motivo, il **rafforzamento delle clausole sociali** previsto dal testo è positivo, ma andrebbe accompagnato da strumenti più incisivi di verifica e da una riflessione più ampia sulla stabilità dei servizi.

5. Quinto elemento: l'integrazione con i Progetti di vita.

Il riferimento al progetto di vita (ex D.Lgs. n. 62/2024) costituisce un elemento di grande rilievo culturale e sistemico.

È auspicabile che tale integrazione:

- sia accompagnata da strumenti operativi concreti;
- preveda un reale coordinamento tra scuola, servizi sociali e sanitari;
- valorizzi il ruolo dell'assistente come figura chiave nel percorso di inclusione.

Considerazione di sintesi.

Questa proposta di legge coglie un'esigenza reale e introduce elementi di miglioramento significativi.

Affinché possa produrre effetti concreti e duraturi è però necessario rafforzare **tre dimensioni**:

- l'uniformità dei livelli di servizio sul territorio anche attraverso un pieno raccordo con i LEP;
- la qualità e la qualificazione professionale;
- la stabilità del lavoro.

Perché l'inclusione non si realizza per norma, ma per continuità delle relazioni educative.

E la continuità non si costruisce sulla precarietà.

E soprattutto: quando i livelli essenziali sono definiti ma non pienamente garantiti, il diritto all'inclusione rischia di restare solo formalmente universale.

Investire su questi servizi significa investire insieme nella dignità del lavoro e nei diritti di bambine e bambini con disabilità: sono due dimensioni che non possono essere separate.

Riteniamo, dunque, che siano necessari tre interventi puntuali che possono rafforzare in modo decisivo questo provvedimento:

1. il pieno raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni, per garantire diritti davvero uniformi;
2. la stabilizzazione del personale, perché la continuità educativa è una condizione, non un'opzione;
3. una clausola forte contro il dumping negli appalti, per tutelare insieme qualità del servizio e dignità del lavoro.